



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALL'O.S. RAPPRESENTATIVA DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

- CONAPO

SEDE

OGGETTO: Criteri per i trasferimenti temporanei per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale VV.F. ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, dell'art. 78, comma 6, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001– Trasmissione Accordo Integrativo Nazionale.

Si trasmette copia dell'Accordo Integrativo Nazionale, sottoscritto in data 19 aprile 2016, concernente i Criteri per i trasferimenti temporanei per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale VV.F. appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco ed al ruolo dei Capi Squadra e Capi Reparto ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, dell'art. 78, comma 6, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/2001.

Al riguardo, si informa che detto Accordo è stato inoltrato alla competente Direzione Centrale per le Risorse Umane per il seguito di competenza, previa acquisizione del visto dell'Ufficio Centrale del Bilancio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Pellos



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NAZIONALE

Il giorno 19 aprile 2016, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la definizione dei criteri per l'effettuazione dei trasferimenti temporanei del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, disposti ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5004/M/3 in data 11 luglio 2013;

La delegazione di parte sindacale è composta dall'Organizzazione Sindacale rappresentativa per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco;

L'Organizzazione viene ammessa con riserva all'istituto di partecipazione sindacale nelle more dell'esito dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2773/2015 del 15.9.2015;

La procedura di contrattazione integrativa è stata attivata in data 26 febbraio 2016 con la trasmissione della proposta di accordo;

A seguito del confronto svoltosi nell'incontro preparatorio del 3 marzo 2016, presieduto dal Direttore Centrale per le Risorse Umane, Prefetto Giovanni Bruno, le parti hanno convenuto sul testo dell'accordo integrativo nazionale concernente criteri per l'effettuazione dei trasferimenti temporanei del personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, disposti ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, allegato al presente verbale e che ne forma parte integrante.

IL SOTTOSCRITTO DI STATO

L'ORGANIZZAZIONE SINDACALE CONAPO

ALLEGATO AL VERBALE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO ED AL RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, DELL'ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ARTICOLO 42 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

LE PARTI

- visto l'art. 1 dell'accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 10 Aprile 2002, secondo il quale *"i trasferimenti disposti sulla base delle leggi 104/1992 e del D.lgs. 267/2000, in favore del personale con profilo professionale di Capo Reparto e di Capo Squadra hanno carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare alla mobilità ordinaria"*;
- visto, in particolare, l'art. 2, che prevede di valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all'art. 1 sopra indicato anche al restante personale del Corpo Nazionale, tenuto conto delle esigenze relative all'organizzazione degli uffici e all'espletamento del servizio;
- considerata la necessità di contemperare le aspettative del personale in possesso dei requisiti richiesti per usufruire dei benefici di cui alle leggi speciali, quali l'art. 33, comma 5, della legge 104/1992, l'art. 78, comma 6, del D.lgs. 267/2000 e l'art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con quelle del personale anziano che aspira al trasferimento, nel rispetto dei criteri di cui all'accordo integrativo del 31 luglio del 2013, integrato con l'accordo sottoscritto il 17.12.2013;
- considerato di dover estendere la disciplina di cui all'art. 1 dell'accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 10 Aprile 2002, anche al personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, secondo le modalità che saranno di seguito specificate;
- considerato, altresì, di dover integrare l'art. 1 dell'accordo del 10 aprile 2002, nella parte in cui non prevede i trasferimenti disposti ai sensi l'art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONVENGONO

Art. 1

Per il personale appartenente al ruolo dei Vigili del Fuoco, i trasferimenti disposti ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'articolo 78, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 hanno carattere di temporaneità e non incidono sulla disponibilità dei posti da assegnare alla mobilità ordinaria del personale anziano, nel rispetto dei criteri di cui all'accordo del 31 luglio 2013, integrato con l'accordo del 17 dicembre 2013.

Art. 2

Il personale di cui al comma 1 che beneficia del trasferimento temporaneo, mantiene la sede giuridica nel Comando Provinciale e/o nella Direzione Regionale di appartenenza.

Art. 3

Per garantire la piena funzionalità delle attività di soccorso tecnico urgente, per ciascun Comando Provinciale e/o Direzione Regionale è fissato un limite massimo di posti, di seguito denominati "posti extra organico", riservati esclusivamente ai beneficiari delle leggi speciali di cui al comma 1, anche in considerazione dell'organico operativo delle sedi di servizio.

Art. 4

I trasferimenti temporanei, ferma restando la disponibilità dei posti extra organico, verranno effettuati anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità.

Art. 5

Il trasferimento per consentire all'amministratore lavoratore dipendente di svolgere il mandato amministrativo è disposto quando viene ricoperta una delle cariche di cui all'art. 77, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 6

L'Amministrazione terrà conto delle esigenze operative dei Comandi Provinciali e/o Direzioni Regionali, sedi giuridiche del personale trasferito, all'atto della individuazione delle sedi di prima



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

assegnazione dei Vigili del Fuoco, attraverso la previsione di un congruo numero di unità, definito anche in misura proporzionale rispetto a quello che temporaneamente presta servizio in altra sede.

Art. 7

Il trasferimento temporaneo è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalle leggi speciali di riferimento, cessati i quali il personale beneficiario dovrà rientrare nella sede di appartenenza ovvero nella nuova sede giuridica maturata di diritto, tramite le procedure di mobilità ordinaria.

Art. 8

Per il personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto le disposizioni di cui all'art. 1 dell'accordo aggiuntivo al contratto collettivo integrativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 10 Aprile 2002, si applicano anche in ordine ai trasferimenti disposti ai sensi dell'art. 42 bis del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Art. 9

Le parti si impegnano ad estendere la disciplina di cui ai commi precedenti anche al restante personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto delle esigenze relative all'organizzazione degli uffici e all'espletamento del servizio.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 19 Aprile 2016

NOTA CONAPO ALLEGATA AL VERBALE DEL 19 APRILE 2016 RELATIVO

ALL' ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER I TRASFERIMENTI TEMPORANEI DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO APPARTENENTE AL RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO ED AL RUOLO DEI CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, DELL'ARTICOLO 78, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ARTICOLO 42 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha ammesso l'organizzazione sindacale Conapo alla partecipazione di questo accordo con riserva e a tavoli separati, nelle more dell'esito dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n.2773/2015 del 15.9.2015 (vedasi premesse dell' accordo).

Il Conapo contesta la decisione di effettuare la presente contrattazione integrativa a tavoli separati poiché la citata sentenza n. 2773/'15 del Giudice del lavoro di Lecce è rimasta esecutiva (non essendo stata sospesa dal Giudice di appello) e statuisce che l'amministrazione è tenuta a convocare, consultare e informare il CONAPO, ai sensi degli artt. 29, 32, 33 e 34 del D.P.R. del 7.5.2008, al pari delle altre organizzazioni sindacali firmatarie.

Pertanto la bozza di accordo giunge alla firma di questa O.S. Conapo dopo che il testo è già stato approvato dalle altre OO.SS., così vanificando ogni discussione sindacale e ogni possibilità di ulteriore intervento da parte del Conapo.

Pertanto la condotta dell'amministrazione che ha determinato tavoli separati si appalesa come "antisindacale" e si fa riserva di perseguirla nelle sedi opportune.

In merito all' accordo il Conapo ribadisce perplessità sull'art. 3 con riferimento alla apposizione di un limite massimo di posti denominato "posti extra organico", riservati ai beneficiari delle leggi speciali, poiché tale previsione sembra escludere le possibilità di trasferimento nel caso in cui nella sede richiesta vi siano comunque posti disponibili rispetto all' organico ordinario, ma i "posti extra organico" dovessero risultare saturi. Ciò appare contrario alle previsioni di legge.

Appare inoltre assurdo discutere di un accordo di questo tipo senza che l'amministrazione abbia reso noti prima della riunione i numeri dei "posti extra organico" e senza aver avuto la possibilità di un confronto in merito anche con il personale.

Il Conapo chiede quindi che questo accordo sia analogo nelle modalità a quello del 10/02/2002 riservato al personale CR e CS, ovvero che si preveda che i trasferimenti leggi speciali non incidono sui posti della mobilità ordinaria, quantomeno per una percentuale stabilita per ogni comando, correggendo nel testo le parti dubbie che appaiono limitative dei trasferimenti leggi speciali nei casi sopra prospettati.

Il Segretario Generale CONAPO
I.A. Antonio Brizzi